

Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Art. 27

(Apertura all'esercizio delle piste e classificazione delle piste)

1. L'apertura all'esercizio delle piste comprensiva della classificazione delle discipline sportive praticabili e del grado di difficoltà di ogni singola disciplina è autorizzata dall'Amministrazione competente ed è subordinata alla presentazione da parte del gestore della pista della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a cui viene allegata:

- a)** relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto oggetto dell'autorizzazione all'apprestamento e delle prescrizioni ivi contenute;
- b)** elaborati grafici riportanti il "come eseguito";
- c)** la documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall'opera;
- d)** la segnalazione del grado di difficoltà della pista effettuata dal gestore;
- e)** il nominativo del direttore delle piste nominato, corredato della dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico e della documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;
- f)** copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivabili da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle piste.